

COVID-19: Concorso - Indetto da una Asl - Per posti di tecnico della prevenzione - Bando - Assenza di previsione della possibilità di effettuare prove suppletive delle prove concorsuali, in modalità da remoto - O altra modalità idonea - Candidati impossibilitati a parteciparvi, perché colpiti da infezione da Covid 19 - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 8301

“[...] si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati.

Il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l’osservanza delle medesime condizioni ... «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli » [...].

Il principio di contestualità delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio della par condicio dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione [...]”.

[...] la contestualità della competizione - oltre a rappresentare un requisito irrinunciabile delle procedure concorsuali pubbliche – risponde [...] esattamente alla ragione giustificatrice del bando ossia di concludere in tempi rapidi la procedura di reclutamento dei tecnici della prevenzione, quali figure professionali indispensabili per contribuire ad arginare la vista emergenza epidemiologica [...]”.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti l'avvocato Angelo Pasquale Masucci, per sé e su delega dichiarata dell'avvocato Pietro Giacomo Mescia, e gli avvocati Libera Valla e Raffaele Daloso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, l'odierna appellata ha impugnato il bando di concorso pubblico, unitamente agli atti consequenziali ad esso, per titoli ed esami per n. 60 posti di “C.P.S. – tecnico della prevenzione, pubblicato sul BURP n. 22, del 20 febbraio 2020, dalla A.S.L. di Bari, nella parte in cui:

- non prevedeva la possibilità di effettuare prove suppletive delle prove concorsuali, in modalità da remoto -o altra modalità idonea - per quei candidati impossibilitati a parteciparvi, perché colpiti da infezione al Covid e- 19;
- precisava che “la mancata partecipazione ad esse, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore equivale a rinuncia e comporta l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale”.

2. In punto di fatto, la ricorrente in primo grado ha premesso:

- che ha presentato domanda di partecipazione al visto concorso pubblico ed è stata ammessa con delibera n. -OMISSIS- a partecipare alle relative prove concorsuali;
- benché sottoposta al ciclo vaccinale completo, in quanto dipendente della A.S.L. di Ferrara, a seguito del tampone previsto per partecipare alla procedura concorsuale, è risultata positiva al Covid – 19;
- con nota 8 giugno 2021, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare a detta prova, a causa dell'infezione da *Sarcov 19*.

2.1. L'appellante, nel contestare la irragionevole mancata previsione nel bando di concorso di prove suppletive, ha impugnato tali atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento.

2.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l'Azienda sanitaria locale di Bari per chiedere la reiezione del ricorso.

2.3. A seguito di appello incidentale avverso la sentenza n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, la Sezione, in accoglimento della domanda cautelare, imponeva alla amministrazione il “congelamento” di un posto per il tempo necessario ad addivenire ad una decisione definitiva nel merito.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata, articolando due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

3.1. Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria locale di Foggia per chiedere la reiezione del ricorso.

3.2. Nell'udienza del 15 settembre 2022 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

4. L'oggetto della controversia riguarda la legittimità o meno della scelta della Amministrazione appellata di non prevedere lo svolgimento di prove suppletive per la partecipazione al concorso in relazione alla emergenza epidemiologica da *Covid -19*.

Oggetto del contendere è, in particolare, la possibilità di deroga alle modalità prestabilite dal bando e dalla disciplina generale in materia di svolgimento di pubblici concorsi in presenza della emergenza epidemiologica che ha impedito alla ricorrente che ha contratto il *virus*, benché vaccinata ed operatrice nel settore sanitario, di presentarsi alla prova concorsuale.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

5. Con il primo articolato motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata, per travisamento dei fatti e genericità della motivazione, sul rilievo che le misure di contenimento della pandemia sono tese oltre a tutelare un interesse del soggetto infetto da Covid-19, anche ad impedire la diffusione della pandemia nella collettività: la posizione assunta dall'Asl sarebbe ingiustamente pregiudizievole e discriminante per il candidato infetto.

5.1. Il primo giudice ha respinto la censura facendo leva su quanto stabilito nel bando del concorso, ritenendo, dunque, che l'esclusione della candidata sia conforme ai principi generali applicabili per i concorsi pubblici, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato, così escluso dal concorso.

6. Il motivo è privo di fondamento perché, come ha ben rilevato il primo giudice, si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della *par condicio* tra candidati.

6.1. Il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l'osservanza delle medesime condizioni ... «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e

diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/ricieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli » (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n. 2155).

6.2. Il principio di contestualità delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio della *par condicio* dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione. Nel caso, invece, di svolgimento di prove suppletive, dovute all'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali nelle date stabilite a causa della contrazione del virus Covid -19 non solo non ci sarebbe identità delle relative tracce, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione delle prove.

6.3. Per la costante giurisprudenza, la disciplina del concorso pubblico si uniforma al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

6.4. Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato una insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego.

6.5. Non solo dunque la pretesa invocata dall'appellante si pone in aperto contrasto con la normativa generale ed i suesposti principi applicabili per i concorsi pubblici, ma la circostanza che il bando avesse espressamente previsto che "i candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti" trova, nel caso all'esame, una ulteriore specifica esigenza di reclutare tempestivamente il personale con la qualifica di tecnico della prevenzione, proprio per affrontare senza indugi l'emergenza sanitaria in atto.

L'invocata deroga avrebbe certamente violato la stessa *ratio essendi* del bando di concorso che era tesa essenzialmente ad imprimere una spiccata accelerazione nello svolgimento della procedura concorsuale di reclutamento dei tecnici della prevenzione, per la improcrastinabile necessità di impiegare tali figure professionali nell'attività di contrasto alla emergenza sanitaria.

6.6. Tutto ciò fornisce chiara dimostrazione del fatto che la contestualità della competizione - oltre a rappresentare un requisito irrinunciabile delle procedure concorsuali pubbliche - risponde, nella specie, esattamente alla ragione giustificatrice del bando ossia di concludere in tempi rapidi la procedura di reclutamento dei tecnici della prevenzione, quali figure professionali indispensabili per contribuire ad arginare la vista emergenza epidemiologica.

Di qui la reiezione della censura in esame.

7. I due motivi riprodotti in appello ex art. 101, comma 2, c.p.a., sono peraltro infondati per le ragioni esplicitate nel punto precedente, ai quali si rinvia alla luce del principio di sinteticità, ai quali doverosamente devono attenersi il Collegio giudicante e le parti.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.

9. Le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello n. 1785 del 2022.

Spese del secondo grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
